

ARTICOLO

1.All'articolo 98-*vicies sexies* del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 259 del 2003 e s.m.i., comma 3, alle parole "I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione" sono premesse le seguenti: "Tutti gli apparati abilitati alla connessione internet e/o dotati di dispositivi hardware atti alla riproduzione di contenuti sonori, installati a bordo di veicoli nuovi della categoria M ed N, nonché di quadricicli nuovi delle categorie L6e e L7e e messi a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, devono essere idonei anche alla ricezione della radiodiffusione sonora per consentire all'utente di ricevere e di riprodurre i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione analogica e digitale terrestre DAB+. I fabbricanti, gli assemblatori, gli sviluppatori e gli importatori, quando immettono sul mercato detti apparecchi, fanno in modo che questi includano una funzionalità tale da consentire all'utente di modificare liberamente e facilmente, in qualsiasi momento, la loro configurazione e garantiscono, altresì, il proseguimento della corretta ricezione della radio digitale anche quando effettuano aggiornamenti firmware e software.»